

Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all'art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 16 Dicembre 2019. Esso è pubblicato sul sito web dell'Istituto. Il Regolamento può essere soggetto a future modifiche o integrazioni.

Art. 1 – Principi e criteri generali

1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle competenze Consiglio di Istituto ai sensi del D.I. n. 129/2018, nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016.
2. L'attività negoziale si ispira ai principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, rotazione e pubblicità.
3. Ove alcuni dei principi indicati non siano coniugabili con l'economicità o con l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi di qualità nell'erogazione del servizio di istruzione, l'organo competente, con provvedimento motivato, potrà adottare le determinazioni ritenute più congrue, nel rispetto delle norme vigenti. In particolare, relativamente all'acquisizione di servizi finalizzati alla formazione e all'istruzione degli studenti, il principio di rotazione non deve pregiudicare la possibilità di avvalersi di esperti o di fornitori di servizi per cui la continuità oppure la vicinanza del punto di erogazione sia elemento essenziale di qualità ed efficacia dell'offerta formativa.

Art. 2 – Criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.I. 129/2018 relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture sono effettuati nell'ambito della programmazione prevista nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.
2. Le procedure e i limiti di importo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono quelle descritte negli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016, cui si rimanda integralmente.
3. Fatti salvi il ricorso alle convenzioni CONSIP, qualora utilizzabili, o all'eventuale ricorso al MEPA, le acquisizioni di forniture e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro. sono disposte mediante affidamento diretto previa acquisizione di almeno tre preventivi, per importi superiori a 10.000 euro. La richiesta di preventivi viene effettuata mediante e-mail, posta elettronica certificata, mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri strumenti di trasmissione prescelti dal responsabile unico del procedimento. Qualora pervenga un solo preventivo, si potrà procedere all'affidamento previa valutazione dell'unico preventivo pervenuto.
4. È altresì ammesso l'affidamento diretto di forniture e di servizi per importi inferiori a 40.000 euro, a prescindere dall'acquisizione di preventivi, nel caso in cui l'affidamento venga effettuato attraverso ordine diretto di acquisto (ODA) a catalogo nel Me.PA., a condizione che l'acquisto a catalogo consenta una valutazione comparativa tra più offerte.

5. L'affidamento di forniture e servizi deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti. L'affidamento diretto in favore dell'operatore economico uscente è ammesso in casi eccezionali e motivati, quali:

- a. riscontrata assenza di alternative valide nel mercato;
- b. in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo conto anche della qualità della prestazione;
- c. nei casi di urgenza, adeguatamente motivati;
- d. indisponibilità di altri operatori economici a garantire la prestazione richiesta nei termini e secondo le modalità richieste dal responsabile unico del procedimento;
- e. il contraente uscente è stato individuato a seguito di espletamento di procedure di individuazione del contraente aperte alla concorrenza;
- f. il contraente uscente è stato individuato a seguito di avviso di indagine di mercato pubblicato nel sito dell'Istituto;
- g. nel caso di unicità del prestatore;
- h. nel caso in cui l'operatore economico uscente garantisce una prestazione infungibile;
- i. negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro.

6. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro può essere predisposta una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso in capo all'operatore economico dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- f) l'indicazione del cig (codice identificativo gara) e del cup (codice unico di progetto) ove previsto;
- g) l'indicazione del responsabile unico del procedimento;
- h) la copertura contabile.

La determina a contrarre semplificata sostituisce la determina a contrarre e la determina di affidamento/aggiudicazione.

7. Per l'acquisizione di servizi relativi a viaggi, soggiorni di studio all'estero e visite d'istruzione, quando ragioni di celerità, economicità o semplificazione dei processi lo richiedano, le procedure descritte nei commi precedenti possono essere derogate.

Art. 3 – Contratti di sponsorizzazione

1. Il dirigente sottoscrive autonomamente contratti di sponsorizzazione finalizzati al finanziamento delle attività didattiche o funzionali della scuola di valore inferiore ai 10.000 €. In caso di contratti di valore superiore il Dirigente acquisisce il parere del Consiglio d'Istituto. Il dirigente può richiedere parere al Consiglio d'Istituto anche per contratti di importo inferiore ai 10.000 €. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale.

2. I soggetti con i quali la scuola sottoscrive contratti di sponsorizzazione sono scelti preferibilmente tra quelli che, per finalità statutarie e/o attività svolte, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola

Art. 4 – Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima

1. Per l'utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima, nel rispetto delle convenzioni stipulate con l'ente proprietario dell'immobile: il Dirigente, con atto autonomo e previa opportuna valutazione discrezionale, può concedere in uso i locali della scuola nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. non interferenza e non limitazione delle attività scolastiche ricomprese nel PTOF, tenuto anche conto delle necessità logistiche per la pulizia, il riordino e la manutenzione dei locali;
- b. assenza di ulteriori oneri a carico della scuola, sia sotto forma di costi, sia sotto forma di utilizzazione di risorse professionali;
- c. concessione prioritaria di utilizzazione dei locali, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, alle Amministrazioni Comunali e al Comitato Genitori, anche in orario serale, purché i soggetti utilizzatori provvedano autonomamente, di concerto e con l'autorizzazione dell'ente proprietario, all'apertura, chiusura, riordino e/o pulizia dei locali;
- d. concessione di utilizzazione dei locali della scuola, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, a Enti, associazioni, organizzazioni, ecc., per attività senza fine di lucro e coerenti con il fine educativo e culturale e l'offerta formativa erogata dall'Istituto, con adeguata limitazione delle richieste che prevedono un utilizzo continuativo degli spazi;
- e. preventiva stipula da parte del richiedente di una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
- f. facoltà, da parte del DS, di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

2. A carico del soggetto esterno, con apposita convenzione, può essere richiesto un contributo oppure una cauzione per l'utilizzazione dei locali.

3. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia dei locali e dei beni in essi contenuti e rispondono a norma di legge di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti.

4. L'utilizzo di strumenti musicali o di altro materiale didattico di proprietà dell'Istituto è concesso a docenti e, per loro tramite, agli studenti per tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari della scuola. Il docente incaricato dell'attività assume la custodia dei beni e adotta tutte le misure per il corretto utilizzo, la custodia e la restituzione.

5. Il sito informatico della scuola non può essere utilizzato da parte di terzi.

Art. 5 – Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

1. Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, in assenza di personale interno idoneo o disponibile, può ricorrere a collaborazione con esperti esterni, nel rispetto delle caratteristiche del progetto e della disponibilità di bilancio.

2. Il contratto è stipulato con esperti che, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive integrazioni, siano in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinderà dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Se l'esperto è un dipendente pubblico, in applicazione del D.Lvo 30/03/2001 n. 165 art. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento dell'incarico necessita di previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto.

4. I docenti il personale ATA in servizio presso altre istituzioni scolastiche sono soggetti all'istituto della collaborazione plurima ex artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009, con relativi compensi contrattuali in vigore al

momento del conferimento dell'incarico.

5. L'individuazione degli esperti può avvenire mediante avviso pubblicato all'Albo on line della scuola oppure con invito nominativo. In entrambi i casi verranno specificati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e criteri di selezione. Tutti i candidati dovranno presentare curriculum vitae.

6. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa. Il Dirigente potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di personale della scuola coinvolto nel progetto. Per ogni singola candidatura possono costituire elementi di valutazione:

- a) curriculum del candidato;
- b) contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale;
- c) pubblicazioni ed altri titoli;

7. La valutazione dei candidati terrà conto, ove applicabili e opportuni, dei seguenti criteri:

- a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- b) correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è richiesto l'intervento;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico;
- e) precedenti collaborazioni con istituti scolastici, compreso questo stesso Istituto, e/o con altri Enti del territorio.

8. In presenza di prestazioni specialistiche e/o occasionali e/o singole, per le quali l'applicazione dei commi 5., 6. e 7. non garantirebbe tempestivo o efficace espletamento della prestazione, per snellimento e economicità dell'azione amministrativa si potrà procedere all'individuazione diretta *intuitu personae*. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 2.000,00 (omnicomprensive).

9. Il Dirigente potrà inoltre procedere a conferimento diretto dell'incarico qualora la specificità della proposta formativa o la riconosciuta fama o il prestigio scientifico/professionale dell'esperto, ovvero il possesso di specifiche competenze settoriali richieste, rendano l'esperto non surrogabile a livello locale per l'efficace realizzazione del progetto formativo. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 2.000,00 (omnicomprensive)

10. I compensi previsti hanno come limite massimo quelli delle tariffe professionali o contrattuali, se esistenti, oltre all'eventuale rimborso spese documentate e preventivamente concordato. Per le prestazioni che per loro natura possono essere equiparate all'attività ordinaria di insegnamento, il limite massimo è quello previsto dal CCNL vigente per il personale docente.

11. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa indicazione registrata nel contratto.

12. Non è ammessa la liquidazione di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi o rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati

Art. 6 – norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.